



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 781

DEL 12/12/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: approvazione della convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento di un tirocinio di formazione specialistica extra rete formativa in favore del Dottor A. D. medico in formazione specialistica nella branca di Urologia, presso la U.O.C. Urologia nella sede di Castelfranco Veneto (TV).

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento di un tirocinio di formazione specialistica extra rete formativa in favore del Dottor A. D. medico in formazione specialistica nella branca di Urologia presso la U.O.C. Urologia nella sede di Castelfranco Veneto (TV).

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it

Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- con nota prot. n. 20376 del 14/11/2019 il medico iscritto alla Scuola di Specializzazione di Urologia dell'Università degli Studi di Verona, ha inviato la richiesta al fine di poter svolgere un periodo di 6 mesi in regime di formazione specialistica “extra rete formativa”, da svolgersi presso la U.O.C. di Urologia dello IOV con sede a Castelfranco Veneto (TV);
- la formazione medico-specialistica è disciplinata dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, in attuazione della Direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle Direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la Direttiva 93/16/CEE;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 stabilisce che, al fine di perfezionare la formazione specialistica, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, purché il relativo periodo di frequenza non ecceda il limite dei 18 mesi complessivi e indica inoltre che l'attività formativa extra rete richiede la stipulazione di apposita motivata convenzione e la redazione di un progetto individuale definito;
- le strutture al di fuori della rete formativa presso cui potranno essere svolti i summenzionati periodi di stage devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto prescritto dal punto 1.2 dell'Allegato 1 al D. I. 402/2017;

Considerato che:

- secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento, qualora la struttura in questione risulti già facente parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale oltre che subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche e assistenziali) in rapporto

al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

Preso atto che

- il Direttore della U.O.C. Urologia dell'Istituto con sede a Castelfranco Veneto (TV), con nota interna agli atti, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, ed ha in ogni caso attestato l'assenza di medici specializzandi in Urologia frequentanti l'unità operativa dallo stesso diretta;

Rilevato che:

- l'Istituto Oncologico Veneto, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della presente convenzione, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta presso l'ente ospitante e per l'eventuale responsabilità professionale, oltre che alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, alle stesse condizioni del proprio personale, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99;
- l'Istituto Oncologico Veneto dichiara che l'attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all'interno della garanzia assicurativa per la copertura del rischio per responsabilità civile verso terzi (RCT/ RCO) che l'Istituto medesimo ha in corso mediante il progetto della Regione del Veneto di gestione diretta dei sinistri (allegato D alla D.G.R.V. n. 88/2015 Polizza N° 2015RCG00100-642148), restando escluse dalla suddetta copertura assicurativa le ipotesi di "colpa grave";
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza del tirocinante è finalizzata esclusivamente all'addestramento previsto dallo Statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto stesso;

Tutto ciò premesso:

si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Università degli Studi di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa del medico in formazione specialistica, Dott. A. D. nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile proponente

SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della U.O.C Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l’Università degli Studi di Verona per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa del medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione di Urologia dell’Università degli Studi di Verona, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’attività di formazione del medico specializzando indicato al punto 1 sarà svolta presso la U.O.C. Urologia dell’Istituto Oncologico Veneto nella sede di Castelfranco Veneto (TV), nel periodo decorrente dal 02/01/2020 al 30/06/2020, eventualmente prorogabile nei limiti di quanto disposto dall’articolo 3 della convenzione stessa;
3. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza del tirocinante è finalizzata esclusivamente all’addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell’Istituto;

4. di incaricare la S.C. Affari Generali, la U.O.C. Urologia, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza e la Direzione Sanitaria per gli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/12/2019

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE DEL DOTT. ALBERTO DIMINUTTO, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA, PRESSO L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”* che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona, approvato con Decreto Rettorale del 31 marzo 2009, Rep. n. 1918-2009, Prot. n. 15716;
- Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”* che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 26 settembre 2013, con la quale è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;
- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona nelle sedute rispettivamente del 22 ottobre 2013 e del 28 novembre 2013, con le quali è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 21 novembre 2019 con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione.

SI STIPULA TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (di seguito denominata "Università") con sede in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, C.A.P. 37129 Codice Fiscale 93009870234, rappresentata dal Prof. Per Francesco Nocini, nato a Verona il 30 giugno 1956, in qualità di Rettore dell'Università;

E

L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S. con sede legale a Padova, in via Gattamelata n. 64, C.A.P. 35125, Codice Fiscale 04074560287 (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria Unità Operativa Complessa di Urologia per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica per un periodo di 6 mesi a decorrere dall'ultima sottoscrizione della presente convenzione, il Dott. Alberto Diminutto (di seguito denominato "tirocinante"), nato a Padova il 10/05/86, codice fiscale DMNLR86E10G224F, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Verona,

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Allegato 1 al Decreto Interministeriale n. 402/2017 al penultimo capoverso del punto 1.2 , la struttura ospitante U.O.C. di Urologia, afferendo alla rete formativa della Scuola di Specializzazione di altro Ateneo e specificamente alla Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Padova, accoglie il tirocinante essendo stato in ogni caso dichiarata preliminarmente verificata, come attestato da parte dal Direttore della UOC Urologia l'assenza di medici specializzandi in Urologia frequentanti allo stato attuale la propria unità operativa., la mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la struttura stessa.

Art. 3 – Durata del tirocinio

Il tirocinante svolgerà attività di tirocinio in regime di *stage* per il periodo dal 2/01/2020 al 30/06/2020 eventualmente prorogabile, previa comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

Art. 4 – Luoghi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la sua attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per responsabilità contro gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. dichiara che l'attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all'interno della garanzia assicurativa per la copertura del rischio per responsabilità civile verso terzi (RCT/ RCO) che l'Istituto medesimo ha in corso mediante il progetto della Regione del Veneto di gestione diretta dei sinistri (allegato D alla D.G.R.V. n. 88/2015 Polizza N° 2015RCG00100-642148), restano escluse dalla suddetta copertura assicurativa le ipotesi di "colpa grave".

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurargli la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il medico in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

L'Università e il soggetto ospitante prendono atto che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR"), riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a soggetti come l'Università e il soggetto ospitante. Questi ultimi dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. L'Università e il soggetto ospitante prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. E' onere di ciascuna parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali

per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e l'Università convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: l'Università mette a disposizione la propria informativa all'indirizzo <https://www.univr.it/it/privacy>, mentre il soggetto ospitante provvederà a rilasciare la propria informativa direttamente agli interessati. L'Università e il soggetto ospitante concordano altresì nel ritenere che i tirocinanti ospitati saranno chiamati a svolgere operazioni di trattamento su dati personali per conto del soggetto ospitante e che, pertanto, quest'ultimo provvederà ad individuarli quali autorizzati al trattamento e rilascerà loro le istruzioni operative, alle quali essi dovranno attenersi nell'espletamento delle suddette operazioni di trattamento.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari alla durata del tirocinio nei limiti stabiliti all'art.3.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

Art. 18 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Padova sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Il Rettore

(Prof Pier Francesco Nocini)

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S

Il Direttore Generale

(Dott. Giorgio Roberti)



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

[Data] _____

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

[nome e cognome del destinatario]

Oggetto: autorizzazione al trattamento dei dati personali sotto l'autorità del titolare¹.

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in qualità di titolare del trattamento di dati personali (di seguito "IOV"), ossia quale soggetto che determina le finalità e i mezzi dei trattamenti di dati personali effettuati, è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Sotto il profilo organizzativo, IOV ritiene di dover individuare ciascuno dei collaboratori che, a vario titolo, è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento sotto la propria autorità.

Con la presente, Lei è pertanto autorizzato ad accedere ai dati personali necessari per lo svolgimento degli incarichi che Le sono affidati nell'ambito dell'area/ufficio a cui è assegnato e a svolgere le operazioni di trattamento su tali dati nei limiti di quanto necessario ai fini dello svolgimento dei suddetti incarichi.

Conseguentemente, Lei è tenuto a seguire le istruzioni impartite da IOV, contenute in documenti aziendali e/o comunicate direttamente dal legale rappresentante, dal delegato privacy eventualmente nominato o dal responsabile dell'area/ufficio a cui è assegnato.

Fermo quanto sopra, nell'effettuare operazioni di trattamento dei dati Lei dovrà conformarsi ai seguenti principi generali:

- il trattamento di dati personali può essere svolto soltanto per le finalità e con le modalità strettamente correlate allo svolgimento delle attività affidate nell'ambito dell'area/ufficio di riferimento e secondo le prassi seguite da IOV;
- è consentito l'accesso ai soli dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle predette attività;
- è necessario verificare che i dati trattati siano esatti e completi e procedere, se necessario, alla loro correzione o al loro aggiornamento, controllando altresì che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle attività svolte ed ai compiti assegnati;
- è necessario osservare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per quanto di propria competenza, applicando le istruzioni impartite da IOV e la modulistica eventualmente messa a disposizione;
- è necessario mantenere e garantire la riservatezza sui dati personali trattati e, in generale, sulle informazioni comunque apprese nello svolgimento delle proprie attività, astenendosi dal comunicarli a terzi se non nei casi previsti dalle prassi di IOV o qualora richiesto dal responsabile dell'area/ufficio di riferimento, dal delegato privacy eventualmente nominato o dal legale rappresentante;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa, è necessario astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati personali conosciuti durante lo svolgimento dell'incarico e, in particolare, dal conservarli, duplicarli, comunicarli, o cederli a terzi;
- è doveroso informare prontamente il responsabile dell'area/ufficio di riferimento o, in mancanza, il delegato privacy eventualmente nominato o il legale rappresentante circa ogni questione rilevante in relazione al trattamento di dati personali effettuato o eventuali richieste ricevute dalle persone a cui si riferiscono i dati (gli Interessati);
- è necessario attenersi alle istruzioni e misure di sicurezza presenti in regolamenti/linee guida predisposti in ambito aziendale, in modo da evitare i rischi di perdita o distruzione (anche accidentale) dei dati, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità per cui i dati sono raccolti, anche nel rispetto degli standard di sicurezza seguiti da IOV.

¹ Salvo diversa indicazione, il presente documento si intende applicabile anche nei casi in cui lo scrivente operasse quale responsabile del trattamento, con implicita esclusione delle parti non compatibili con tale ruolo.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Si rammenta che la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali può esporre IOV, quale titolare del trattamento, a responsabilità civile, penale e amministrativa.

Per il titolare del trattamento, Istituto Oncologico Veneto - IRCCS,
[nome e cognome del soggetto legittimato a rappresentare il titolare/Direttore/responsabile U.O.C.]

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto copia della sopra riportata lettera di autorizzazione e delle istruzioni aggiornate a Settembre 2019.²

[data e firma dell'autorizzato]

² La parte privata delle credenziali di accesso (password) viene rilasciata con altro documento disgiunto.



ISTRUZIONI PER LE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel presente documento sono riportate le istruzioni che Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, il “Titolare”), impartisce alle persone autorizzate a svolgere operazioni di trattamento sotto la sua autorità.

Operazioni di trattamento.

Al fine di evitare rischi di accesso non autorizzato o non consentito, perdita, distruzione o danneggiamento dei dati (anche accidentali), le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono attenersi a tutte le prescrizioni e misure di sicurezza che vengono qui di seguito riportate.

- 1) Controllare e custodire gli strumenti elettronici utilizzati per il trattamento dei dati e i documenti contenenti dati personali, di cui si è a conoscenza o in possesso per lo svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, in modo tale da impedire l'accesso a persone non autorizzate o trattamenti non consentiti.
- 2) Curare la gestione delle credenziali d'autenticazione secondo le specifiche procedure ed istruzioni operative previste dai manuali e documenti aziendali, attenendosi inoltre alle seguenti disposizioni:
 - a) utilizzare il codice identificativo (user-id) e la password riservata assegnati per l'accesso ai dati trattati mediante strumenti elettronici e custodirli diligentemente garantendone la segretezza;
 - b) la password deve essere composta da una sequenza di almeno otto caratteri (normali e speciali) sia numerici che alfabetici (o, se il programma in uso non lo permetta, dal numero massimo di caratteri consentito);
 - c) nella generazione della password, si deve prestare la massima attenzione a non utilizzare elementi o notizie facilmente riconducibili all'utilizzatore. Devono quindi, ad esempio, essere evitati riferimenti a: nome e cognome, data di nascita, numero di matricola, nome di familiari, numero di telefono di casa o dell'ufficio, soprannomi noti, nonché nomi di personaggi famosi, ecc.;
 - d) la password deve essere modificata al primo utilizzo ed ogni volta che viene richiesto dal sistema (al massimo: 6 mesi per i dati personali e 3 mesi per quelli particolari¹), ovvero ogniqualvolta vi sia il dubbio che ne sia stata violata la segretezza. Nella generazione della nuova password, non devono essere utilizzate sequenze di caratteri già usate in precedenza;
 - e) la password deve rimanere assolutamente riservata. A tale fine, deve essere evitata la digitazione in presenza di terzi ed è necessaria la conservazione in luogo non accessibile ad altri (va dunque assolutamente evitata l'apposizione sul video-terminale di biglietti o adesivi contenenti riferimenti alla password). Va altresì evitato l'uso di sistemi automatici di inserimento di password (es. macro o predisposizione tasti funzione);
 - f) la password non può essere comunicata, per nessun motivo, ai colleghi del proprio o di altri uffici.
- 3) In tutti i casi di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro (es: pausa pranzo), è necessario bloccare la propria sessione di lavoro. Tale accorgimento deve essere adottato soprattutto in caso di utilizzazione, da parte di più soggetti autorizzati, della medesima postazione di lavoro.
- 4) Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati devono partecipare attivamente agli eventuali interventi formativi in materia di privacy organizzati dal Titolare e devono riferire al responsabile dell'area/ufficio a cui è assegnato o, in mancanza, al delegato privacy eventualmente nominato o al legale rappresentante ogni e qualsiasi anomalia riscontrata nell'esercizio della propria attività.

¹ Si tratta delle seguenti categorie di dati: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9 GDPR).



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

- 5) I trattamenti di dati contenuti in atti e documenti cartacei devono essere svolti garantendo sempre la corretta custodia degli stessi. I documenti non possono, pertanto, esser lasciati incustoditi sulla propria scrivania e/o in luoghi aperti al pubblico in assenza di altri soggetti autorizzati addetti al medesimo trattamento; non devono essere consultati da altri soggetti autorizzati non abilitati al trattamento; non possono essere riprodotti o fotocopiati se non per esigenze connesse alla finalità del trattamento; non possono essere portati al di fuori dei locali individuati per la loro conservazione se non in casi del tutto eccezionali e, qualora si procedesse in tal senso, l'asportazione dovrà essere ridotta al tempo minimo necessario per effettuare le operazioni di trattamento. Al termine dell'orario di lavoro, la persona autorizzata al trattamento deve, inoltre, riportare tutti i documenti cartacei contenenti dati personali nei locali individuati per la loro conservazione.
- 6) Qualora sia necessario distruggere i documenti cartacei contenenti dati personali, questi devono essere distrutti utilizzando gli appositi apparecchi "distruggi documenti" o, in assenza, devono essere sminuzzati in modo da non essere più ricomponibili.
- 7) È proibito comunicare dati personali per telefono, se non si è certi che il destinatario sia una persona autorizzata al trattamento dei dati personali in questione.
- 8) In tutte le ipotesi in cui venga utilizzata una stampante condivisa da vari utenti situata al di fuori dei locali ove è posta la singola stazione di lavoro, alle operazioni di stampa sarà possibile procedere soltanto previa verifica della assenza, nei locali ove è sita la stampante, di soggetti non autorizzati al trattamento. Le stampe devono essere raccolte immediatamente e custodite con le modalità descritte nei punti precedenti.
- 9) È fatto assoluto divieto di entrare in locali ad accesso limitato, se non previa espressa autorizzazione del relativo responsabile.
- 10) Qualora sia effettuato un trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali e/o di dati personali relativi a condanne penali e reati, ogni persona autorizzata al trattamento è, inoltre, tenuta a:
 - a) custodire tutti i supporti rimovibili su cui sono memorizzati eventuali categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati (usb pen drive, dvd rom, cd rom, ecc.) in modo da evitare accessi e trattamenti non autorizzati;
 - b) distruggere i suddetti supporti rimovibili al termine del loro utilizzo, ovvero cancellare definitivamente le informazioni in essi registrate prima di un loro riutilizzo;
 - c) custodire i documenti contenenti particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati in archivi chiusi a chiave e limitandone l'accesso alle sole persone preventivamente autorizzate;
 - d) restituire i documenti contenenti tali dati al termine delle operazioni di trattamento ai soggetti incaricati della relativa archiviazione.

Riscontro alle istanze per l'esercizio dei diritti.

- 1) La persona autorizzata al trattamento che riceva l'istanza deve darne comunicazione immediatamente (e comunque entro la stessa giornata) al responsabile dell'area/ufficio a cui è assegnato o, in mancanza, al delegato privacy eventualmente nominato o al legale rappresentante.
- 2) Al responsabile della struttura/ufficio di riferimento o, in mancanza, al delegato privacy eventualmente nominato o al legale rappresentante, competono i seguenti obblighi, che osserverà eventualmente con la collaborazione della persona autorizzata che ha raccolto l'istanza:
 - a. accertare l'ammissibilità della richiesta;
 - b. qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta l'istanza, dovranno essere richieste ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato, in particolare chiedendo l'esibizione di un documento d'identità del richiedente o la trasmissione di copia dello stesso, a meno che non si tratti di persona già conosciuta;



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

- c. nel caso di richiesta presentata da un terzo per conto dell'interessato, acquisire copia della delega o procura sottoscritta dall'interessato, che dovrà essere presentata unitamente a copia di un documento d'identità dell'interessato e a copia di un documento d'identità del delegato;
- d. concluse positivamente le fasi sopra descritte, verificare il trattamento dei dati personali oggetto della richiesta al fine di evaderla tempestivamente. In particolare, in caso di esercizio del diritto di accesso occorrerà individuare i dati personali richiesti presso gli archivi elettronici e/o cartacei di interesse, estrapolarli ed inserirne copia su apposito supporto elettronico o cartaceo, se necessario, nonché provvedere all'invio all'interessato al recapito dallo stesso indicato con modalità che permettano di assicurare un'adeguata documentazione di tale invio e, se possibile, della ricezione da parte dell'interessato. In relazione all'esercizio degli altri diritti sarà necessario procedere nei termini che seguono: qualora la richiesta fosse fondata, dovrà essere data chiara e specifica attestazione dell'intervento effettuato (*es.: avvenuta rettifica o cancellazione dei dati contestati*); in caso contrario, dovrà essere dato atto delle motivazioni per le quali non è stato possibile il riscontro.

Indicazioni generali:

- alla richiesta deve essere fornito riscontro entro un mese, che in casi di particolare complessità potrà essere estendibile al massimo di ulteriori due mesi: entro un mese dalla ricezione della richiesta, deve comunque essere dato riscontro all'interessato;
- qualora la richiesta fosse inammissibile o infondata, il mittente dovrà essere informato dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale: tale comunicazione dovrà essere inoltrata senza ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta;
- l'esercizio dei diritti è generalmente gratuito: a fronte di richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive, tuttavia, può essere stabilito l'ammontare del contributo da chiedere in ragione della complessità del riscontro; inoltre, qualora fossero richieste ulteriori copie dei dati personali oggetto di trattamento potrà essere addebitato un contributo spese ragionevole, basato sui costi amministrativi sostenuti.

Data ultimo aggiornamento: 12.09.2019